

(N. 1921)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **SIBILLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1957

Norme sull'impiego della mano d'opera

ONOREVOLI SENATORI. — Il perdurare del disagio della disoccupazione e lo sviluppo dell'urbanesimo hanno dato luogo al sorgere di una forma di sottoccupazione che è andata sviluppandosi in modo allarmante in questi ultimi mesi. Appare evidente, in questa formula di sottoccupazione il tentativo di evadere da quelli che sono gli obblighi dei contratti, delle leggi di tutela del lavoro e soprattutto dai loro gravami di solidarietà. Eppure questi sono l'unica garanzia dello sviluppo progressivo del campo del lavoro teso a realizzare il meglio di una, da tutti conclamata, giustizia sociale.

Così da qualche tempo si è andato diffondendo, da parte di aziende, il sistema di adibire al lavoro, normalmente per brevi periodi in relazione ad esigenze lavorative di carattere non continuativo, prestatori d'opera dipendenti da altre ditte, anche espressamente costituitesi a questo scopo esclusivo.

Le ditte « fornitrici » ricevono in pagamento un prezzo convenuto a seconda delle mansioni cui viene adibito il lavoratore presso le aziende richiedenti e la durata delle prestazioni, ed il lavoratore stesso, pur restando formalmente

alle dipendenze della ditta fornitrice, dalla quale riceve il salario, viene in realtà inserito nell'organizzazione aziendale della ditta committente che ne dispone tecnicamente e disciplinarmente allo stesso modo dei suoi dipendenti.

La possibilità da parte delle aziende che di tale mano d'opera si avvalgono, di restituire in qualunque momento i lavoratori dietro semplice pagamento del prezzo stabilito per la durata delle prestazioni lavorative, ha determinato la diffusione del sistema.

Il sistema stesso, che in pratica si svolge sotto varie forme e modalità, determina grave danno ai lavoratori in relazione al fatto che spesso le ditte alle cui dipendenze formali restano i prestatori d'opera, retribuiscono gli stessi con paghe inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi e non versano i contributi assicurativi.

Ancor più grave poi appare, tra le multiple facce assunte da questa autentica lesione della vita sociale, il caso in cui il sistema assume il carattere della mediazione nel collocamento espressamente vietata dall'articolo 11

della legge 29 aprile 1949, n. 269, e con sanzioni punitive previste dall'articolo 27 della legge stessa.

Individui poco scrupolosi, quasi sempre compaesani degli sfruttati, approfittano delle condizioni difficili nelle quali vengono a trovarsi gli immigrati, partiti alla ventura in cerca di lavoro, posti di fronte al più difficile ostacolo della impossibilità di avere il certificato di residenza stabile.

Posti di fronte alla alternativa di una tale soluzione di sfruttamento o di rientrare al paese, dove talora tutto è stato venduto, e feriti nel loro orgoglio, questi immigrati finiscono di accettare condizioni di lavoro inaccettabili perchè non remunerato, non dico adeguatamente, ma neppure umanamente in piena violazione dei contratti collettivi e sfuggenti le norme stesse della Previdenza sociale sotto il profilo ingannevole di una prestazione di lavoro indipendente.

Appare pertanto necessario porre un rimedio alla accennata situazione ed a tale scopo tende questa proposta di provvedimento legislativo con la quale, salvi sempre i casi costituenti un'illecita mediazione nel collocamento, perseguibile ai sensi della citata legge 29 aprile 1949, n. 269, viene stabilito:

1) il principio della responsabilità solidale fra le ditte cedenti e quelle che ricevono la mano d'opera, circa l'obbligo di assicurare alla mano d'opera stessa il trattamento salariale, assicurativo e quanto altro attiene al rapporto di lavoro proprio dei lavoratori del settore cui appartengono le aziende riceventi;

2) l'obbligo a carico delle ditte riceventi la mano d'opera, del versamento diretto dei contributi assicurativi agli Istituti previdenziali, nonchè il versamento al Fondo per la disoccupazione di un contributo pari al 20 per cento dei salari erogati alla mano d'opera stessa;

3) una adeguata sanzione penale a carico degli inadempienti alle norme di cui sopra.

Con le prime disposizioni si assicura comunque ai lavoratori interessati il trattamento vigente nelle aziende delle quali diventano sostanzialmente dipendenti, ed il principio della responsabilità solidale costituisce una maggiore garanzia per l'adempimento a tale obbligo.

Inoltre sempre in relazione ad un vero e proprio rapporto di dipendenza che viene a costituirsi tra i lavoratori in parola e la ditta ricevente, si sancisce l'obbligo per la committente del pagamento dei contributi assicurativi. Viene così stabilito per la stessa l'onere del versamento di un contributo al Fondo per la disoccupazione pari al 20 per cento dei salari erogati ai lavoratori di cui si tratta.

L'introduzione dell'obbligo di tale ultimo contributo appare legittimato dalla necessità di limitare la cessione di mano d'opera ai casi obiettivamente richiesti dalla organizzazione aziendale e che in ogni caso costituiscono sempre un perturbamento nella disciplina del collocamento della mano d'opera.

Per le ragioni su esposte, onorevoli colleghi, penso di poter contare sulla approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la normale attività produttiva delle aziende i datori di lavoro possono occupare lavoratori che sian dipendenti da altre imprese o che sian soci di cooperative purchè siano osservate le disposizioni che seguono.

Art. 2.

I datori di lavoro possono appaltare ad imprese o cooperative attività relative ai lavori di pulizia, di facchinaggio e di manutenzione degli impianti, semprechè queste attività siano regolate da un contratto di appalto di lavori regolarmente stipulato.

Art. 3.

I datori di lavoro sono, nel caso previsto dall'articolo precedente, tenuti a comunicare, prima dell'inizio dei lavori dati in appalto, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente il testo dell'appalto e la durata di esso.

Art. 4.

In ogni caso, i datori di lavoro che impieghino come mano d'opera nell'ambito della propria azienda soci di cooperative di lavora-

tori o dipendenti di esse o da altre ditte, per lavori stabiliti dall'articolo secondo e semprechè la cessione non costituisca mediazione nel collocamento di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 269, nel qual caso cade sotto le sanzioni dell'articolo 27 della stessa legge, sono obbligati in solido con le aziende cedenti ad assicurare ai lavoratori stessi il trattamento salariale, e quanto altro attiene al rapporto di lavoro proprio dei prestatori d'opera delle aziende appaltanti.

Art. 5.

Gli stessi datori di lavoro sono altresì direttamente tenuti al pagamento, per conto delle aziende interessate, agli Istituti previdenziali, per i lavoratori medesimi, dei contributi assicurativi nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, nonchè al versamento al Fondo per la disoccupazione di un contributo pari al 20 per cento dei salari erogati.

Art. 6.

Nei casi di inosservanza alle norme di cui ai precedenti articoli si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni giornata e ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce, sia a carico delle aziende che appaltano i lavori che di quelle che prendono in appalto i lavori stessi.